

Allegato n°4:

Regolamento Coordinamento Regionale

Art. 1 Compiti e Finalità del Coordinatore regionale

Il Coordinatore regionale ha come finalità, rappresentare NurSind presso le Istituzioni Regionali, la crescita e lo sviluppo delle attività delle segreterie territoriali/provinciali. Svolge i seguenti compiti e funzioni:

1. sostegno sindacale alle nuove segreterie nella fase di apertura;
2. coordinamento delle segreterie territoriali/provinciali rispetto alle linee guida della direzione nazionale;
3. favorisce e sviluppa la formazione sindacale dei dirigenti sindacali ai vari livelli, promuovendo attività di formazione e di aggiornamento periodiche anche proponendo al coordinamento regionale l'organizzazione di seminari in ambito sindacale a riguardo di leggi e delibere regionali;
4. favorisce il confronto e lo scambio di esperienze, metodologie e informazioni fra le varie segreterie;
5. verifica, in accordo con la Direzione Nazionale, il funzionamento delle segreterie territoriali/provinciali senza incidere sull'autonomia decisionale delle stesse;
6. in accordo con le segreterie territoriali/provinciali cura i rapporti con gli enti di carattere regionale e partecipa alle trattative sindacali a livello regionale;
7. assiste in trattativa locale le segreterie provinciali che ne fanno richiesta;
8. raccoglie, coordina e elabora i contratti integrativi aziendali, regolamenti, procedure e verbali di trattative eseguite nelle strutture periferiche curandone l'archiviazione e trasmissione alle segreterie territoriali/provinciali che ne facciano richiesta;
9. partecipa di diritto ai Consigli Nazionali;
10. in accordo con il Vice-coordinatore regionale predispone il conto consuntivo regionale da rendicontare alle segreterie territoriali/provinciali e lo trasmette alla Segreteria Amministrativa Nazionale entro il 1 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio.

Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno due volte l'anno e il verbale di riunione è inviato alla Direzione Nazionale per la sua archiviazione.

Per conseguire le proprie finalità, può dotarsi di una sede.

Art. 2 Elezione del Coordinatore e Vice-coordinatore Regionale

Il Coordinatore regionale e il vice coordinatore sono eletti dai membri del coordinamento regionale sulla base del numero di iscritti delle singole segreterie alla data della votazione per il coordinatore.

Art. 3 Finanziamento

Su mandato del coordinamento regionale, il Coordinatore regionale può istituire un conto corrente con firma congiunta con il vice-coordinatore regionale, previa apertura di un codice fiscale, ambedue con la seguente intestazione:

Coordinamento Regionale NurSind (Regione).

In alternativa il coordinatore regionale può dotarsi di una carta prepagata per il finanziamento dell'attività sindacale.

Nel caso in cui l'opzione scelta sia quella della carta prepagata, il coordinatore regionale deve fornire mensilmente la documentazione dei movimenti della carta al vice-coordinatore regionale.

Il finanziamento del coordinamento Regionale è a carico delle segreterie territoriali/provinciali che ne fanno parte.

Il finanziamento avviene attraverso il versamento di quote che vanno da un minimo di 10 centesimi di euro a un massimo di 1 euro il mese per iscritto alle singole segreterie territoriali/provinciali.

Semestralmente il vice-coordinatore regionale in veste di segretario amministrativo regionale rendiconta alle segreterie territoriali/provinciali le spese sostenute per l'attività del coordinamento.

Art. 4 Convocazione del Coordinamento Regionale e validità delle decisioni assunte

Il Coordinatore regionale provvede a comunicare ai segretari territoriali/provinciali tramite posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, le riunioni del Coordinamento almeno 15 giorni prima della data specificando l'ordine del giorno della riunione.

La riunione del coordinamento regionale potrà assumere decisioni vincolanti per tutte le segreterie territoriali/provinciali in presenza della metà più 1 dei componenti il coordinamento stesso.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per le decisioni di carattere economico il limite di spesa è quello previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Fatto salvo il diritto del Coordinatore regionale di convocare la riunione del coordinamento, la convocazione potrà essere fatta ogni qualvolta sia richiesta dalla metà più uno dei componenti il coordinamento stesso.

Art. 5 Sede di svolgimento del coordinamento regionale

In assenza di una sede del Coordinamento Regionale, è facoltà del Coordinatore regionale individuare la sede di svolgimento delle riunioni del coordinamento regionale, che di norma dovranno seguire un principio di rotazione nelle sedi territoriali/provinciali, fatte salve le decisioni assunte in sede di riunione del coordinamento.

Art. 6 Sostituzione del segretario territoriale/provinciale nel coordinamento regionale

I membri del coordinamento regionale impossibilitati per giustificato motivo a partecipare alle riunioni del coordinamento regionale possono delegare un proprio rappresentante con pieni poteri di rappresentanza.

Art. 7 Durata e Revoca del mandato di Coordinatore Regionale e del vice-coordinatore regionale.

Il mandato del coordinatore Regionale e del vice-coordinatore regionale ha durata triennale, segue le elezioni dei Direttivi territoriali/provinciali e si rinnova prima del Congresso Nazionale.

La Direzione Nazionale può decidere la revoca del mandato del Coordinatore Regionale e del vicecoordinatore su richiesta di almeno due/terzi dei componenti del Coordinamento Regionale che ne fa richiesta con motivate esigenze esplicitate in forma scritta e firmata dagli stessi richiedenti e inviata alla direzione nazionale.

In ogni caso è facoltà del Segretario Nazionale, sentita la Direzione Nazionale, di provvedere al commissariamento della carica di coordinatore regionale.

Art. 8 Incompatibilità

Le incompatibilità sono quelle previste dallo Statuto Nazionale.

Art. 9 Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Direzione Nazionale riunitasi a Marcon (VE) in data 19 maggio 2013 ed entra immediatamente in vigore.

Tutti i componenti i coordinamenti regionali costituiti sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e le eventuali successive modifiche.

Modifiche e/o integrazioni al presente regolamento possono essere apportate solo dalla Direzione Nazionale.